

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

23.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE ANTIMERIDIANA DI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio . . . . .	445

#### La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Arlotti, Giarratana, La Rocca, Rossi Amilcare e Scotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che interviene alla riunione Sua Eccellenza Thaon di Revel, Ministro delle finanze, e che il Presidente della Camera ha autorizzato, a norma dell'articolo 31 del regolamento, i Consiglieri nazionali Giunta Francesco e Spinelli Francesco ad intervenire alla riunione.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone di dare la precedenza alla discussione del disegno di legge concernente l'istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio, che interessa Sua Eccellenza Thaon di Revel, Ministro delle finanze, al quale porge un cordiale saluto.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio. (460)**

BRIZI, *Relatore*, dopo aver ricordato alcune conclusioni della esposizione finanziaria fatta il 23 maggio 1939-XVII, dal Ministro Thaon di Revel alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, avverte che eviterà di ripetere ciò che espone la relazione ministeriale sul disegno di legge in esame, limitandosi a pochi gruppi di rilievi per le grandi linee dell'importante provvedimento.

Anzitutto, se la nuova imposta è commisurata sul valore del patrimonio, ciò non toglie che, in fatto e di norma, essa si pagherà col reddito; e tanto più, in quanto essa ha per oggetto il patrimonio di soli beni in atto investiti in attività produttive, ed al netto di passivo. Così essa si sottrae alle note critiche della dottrina alla imposta che effettivamente recasse successive falcidie patrimoniali. Del resto, l'Italia non ebbe mai una imposta che deliberatamente si risolvesse in continuati prelevamenti a carico del capitale: giacchè la stessa imposta straordinaria 1920 sul patrimonio, concepita come un prelevamento una volta tanto, con le sue aliquote progressive fino a notevoli altezze, si pagò anch'essa (salvi i riscatti) di fatto e nella maggior parte dei casi, col reddito nelle sue annualità ventennali.

Pone in evidenza i punti del decreto che convergono alla generalità, che si volle assicurare alla nuova imposta, ed il fatto che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sono chiamate a questo tributo anche zone di contribuenza escluse, a suo tempo, da altri tributi, esemplificando a questo proposito che (cifre del 1937), su circa 123 miliardi di lire di valore di fabbricati, 37 miliardi sono esenti da imposta fondiaria. In tutti questi casi la nuova imposta ha un effetto generale integratore.

Ora, la Commissione generale del bilancio non può che accogliere l'affermazione del principio della generalità, contenuta nella relazione ministeriale.

Rileva poi l'ampiezza della base imponibile del nuovo tributo.

Tale ampiezza, indubbiamente grande, ha — in confronto ad imposte che colpissero ristrette sfere o le incidessero più in profondo — sicuri pregi generali nel campo, politicamente delicato, della traslazione tributaria. Così ha il pregio di non provocare spostamenti di capitali e di lavoro, dai loro impieghi attuali, in questo momento nel quale il Paese attende, più disciplinato che mai, alle opere della produzione. Ha quindi il pregio di minori facilità ed ampiezze di trasferimenti sul consumatore, con aumenti di prezzi di merci e di servizi. Infine, anche quanto a trasferimenti all'indietro, capaci di provocare diminuzioni di valori capitali di beni da reddito, la stessa larga base non dà logicamente luogo alla nota preoccupazione del consolidamento dell'imposta.

Esprime l'avviso che non sarebbe logica la preoccupazione diretta, che il maggior gravame d'imposta renda meno appetibile l'investimento in certi beni da reddito, e così innalzi il saggio di quello, abbassando il valore venale di questi. Egli ricorda, con varie considerazioni, che la questione è praticamente superata dalla realtà in cui viviamo: il volume di molte produzioni è in ascesa, pel movimento autarchico impresso dal Regime; le attrezzature produttive hanno ricevuto vasti incrementi potenziatori di venturi redditi; per molti prodotti siamo in periodo di prezzi sostenuti, e per prezzi di servizi oggetto di blocco, come per quelli delle abitazioni, il Ministro già fece dichiarazioni a questa Commissione del bilancio. Per i beni fondiari, infine, si constata la permanenza di motivi psicologici di sicurezza dell'investimento, e di motivi extra economici a questo. Tutto ciò influisce a mantenere alti i valori venali dei beni da reddito.

Passando ad altro ordine di rilievi generali, al ricordo testè fatto di alcuni fenomeni della nostra realtà attuale, aggiunge la citazione delle cifre nelle quali fu valutato il

reddito nazionale italiano, e che in questi ultimi anni ne segnano la costante ascesa. Se anche tali valutazioni non possono essere che approssimative, gli indici nazionali della produzione, della occupazione, dei prezzi, dei traffici, del credito, confermano tale costante ascesa.

È fatto essenziale che le nuove introduzioni fiscali (necessarie in Italia, come in tutti i Paesi civili, senza eccezione) trovino da noi questo ambiente di reddito nazionale ascendente. La politica organizzativa, nel più lato senso, e quella finanziaria produttivistica del Regime fascista hanno avuto, e avranno, tale effetto di pregio inestimabile nel momento presente.

Limitandosi al quadro del sistema tributario statale, ricorda che — fatto il necessario ragguaglio a lire oro — e prese insieme le imposte dirette, le imposte sullo scambio della ricchezza e le imposte indirette sui consumi, il gettito di esse nel 1936-37 risulta dal numero indice 158, in confronto a 100 nell'anteguerra 1913-14. Precisamente, il complesso di questa pressione era salito da 100 nel 1913-14, a 175 nel 1922-23, a 245 nell'anno di piena crisi 1931-32, per poi ridursi a 158 nel 1936-37 in conseguenza dell'allineamento della lira.

In tale quadro del sistema tributario statale, ricorda che l'imposta straordinaria 1920 sul patrimonio ha esaurito i propri gettiti col 1938; mentre vengono man mano scemando i propri gettiti anche le tre imposte straordinarie sul capitale, le quali ebbero motivo e base unica nell'allineamento 1936 della lira: l'imposta immobiliare 1936, venticinquennale e col connesso prestito obbligatorio; quella del 1937 sui capitali delle società per azioni, il cui versamento si conclude ormai col 1° semestre 1940; infine quella sulle aziende industriali e commerciali non azionarie del 1938, la cui riscossione finisce in gran parte col 1941 e andrà solo in poca parte fino al 1946. *Grosso modo*, quando va scemando la imposizione temporanea sui capitali, sorge una imposta permanente commisurata sul patrimonio.

La nuova imposta tende anche ad accentuare la diversificazione generale tra tassazione di redditi di puro capitale, da un lato, e di redditi di lavoro o misti di capitale e lavoro, dall'altro lato.

Di essa, destinata tuttavia ad essere una delle colonne del bilancio statale, la relazione ministeriale non fa previsioni di gettito, e forse queste non sarebbero agevoli.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ricorda, infatti, i congegni diversi di valutazione, per le diverse forme patrimoniali. La valutazione è analitica nei vari cespiti, per le ordinarie forme di patrimonio (articoli 10 a 15) con le detrazioni di debiti (articoli 16 a 18), esclusi in ogni caso i titoli di Stato e quanto altro specifica l'articolo 7; ed è pure analitica per le forme patrimoniali aziendali di industrie e commerci, organismi tassati in ricchezza mobile con le norme dei privati contribuenti (articoli 19 e 20). Invece, per le forme patrimoniali azionarie — appunto assoggettate a ricchezza mobile in base al bilancio — la valutazione è sulla base del capitale e delle riserve, riconosciuti ai fini dell'imposta di negoziazione (articoli 21 e 22), effettuandosi poi le detrazioni di cui all'articolo 24: le società scontano l'imposta anche sul capitale obbligazionario (articolo 26).

Comunque, il gettito fu stimato ad 1 miliardo e un quarto annuo, non ufficialmente.

Con questo e altri gettiti nuovi, lo Stato può forse avere agio di provvedimenti compensativi, già fatti studiare dal Ministro delle finanze, ad attenuare le massime sperequazioni tributarie. A tal fine, ha proposto alla Commissione del bilancio un voto al Ministro.

Si riserva di intervenire nella discussione dei singoli articoli, per gli opportuni chiarimenti e per la giustificazione degli emendamenti che ha presentato.

GIUNTA FRANCESCO dichiara che il suo intervento nella discussione non ha carattere di opposizione al disegno di legge. Si rende conto che il provvedimento giunge in un momento eccezionale della vita del Paese e che gran parte del denaro che viene chiesto ai contribuenti italiani è destinata a fini altamente superiori. Questo però non deve far dimenticare la realtà in cui si trova la Nazione dal punto di vista economico, soprattutto riguardo alle sue possibilità ulteriori di sopportare pressioni fiscali.

Intende occuparsi esclusivamente del problema agricolo, che conosce per diretta esperienza, soprattutto in riferimento ai terreni appenninici, situati dai 300 ai 600 metri di altezza, che formano una parte considerevole del territorio nazionale. Questi terreni, a differenza di zone più fortunate dell'Italia, hanno un'agricoltura assolutamente povera. Esistono tenute di migliaia di ettari che non riescono a pareggiare il bilancio.

Esamina la situazione di 55 mila ettari che formano il territorio del comune di Gubbio. I foraggi non rendono più di 20 quin-

tali per ettaro, con un solo taglio; il grano dà soltanto da 9 a 11 quintali per ettaro. Da uno studio comparativo fatto su tre aziende, una di 600, una di 700 e l'altra di 950 ettari, si rileva che il reddito lordo di parte padronale oscilla tra le 120 e le 125 mila lire all'anno. In una di queste aziende si ha dal 1934 al 1939 il seguente aumento nel totale delle imposte e tasse (terreni, fabbricati, ricchezza mobile, valore locativo, ecc.): 1934, lire 22,670; 1936, lire 26,261; 1928, lire 37,227; 1939, lire 44,609. Aggiungendo alcuni altri contributi (sindacali, mutue, ecc.) si ha la cifra complessiva di lire 52,000, che il proprietario paga all'anno. Calcolando poi le spese di amministrazione, per riparazioni attrezzi, per mano d'opera indispensabile, si può sicuramente affermare che le spese annue ammontano a lire 100,000. Rimarrebbero dunque al proprietario lire 20,000; ma neppure questo modestissimo reddito egli può avere dalla sua proprietà, perchè deve pur pensare alla manutenzione delle strade, e al miglioramento, nel limite del possibile, delle condizioni di vita dei contadini, soprattutto per quanto si riferisce alle loro abitazioni.

È evidente, in conclusione, che aggiungendo a tutti questi oneri la revisione catastale in atto e la nuova imposta sul patrimonio in esame, la situazione già difficile dei proprietari diventa assolutamente insostenibile.

Ora vi è seriamente da preoccuparsi di questo immenso patrimonio nazionale, al quale viene a mancare il complesso di attività annue indispensabili per mantenerlo in efficienza.

Pur riconoscendo la necessità del provvedimento nella situazione attuale della Nazione, chiede al Ministro delle finanze che esso sia applicato nella maniera più umana, tenendo conto della varia natura dei terreni sui quali l'imposta dovrà cadere.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, conviene col relatore che l'imposta sul patrimonio deve normalmente esser pagata sul reddito, ma occorre precisare che si tratta del reddito globale. Non si deve pertanto intendere che, agli effetti dell'imposta da pagare, ad una determinata parte di patrimonio debba sempre corrispondere una determinata parte di reddito. Così, ad esempio, il proprietario di un castello, di un parco, di un giardino, non produttivi di reddito, dovrà pagare l'imposta sul reddito di un'altra parte del suo patrimonio. Se, in ipotesi, egli possiede di proprietà immobiliare soltanto un castello, un parco o un giardino, e se, volendo sempre fare una ipotesi limite, egli

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non possiede sufficienti redditi di altra natura, dovrà venderli a chi ha la possibilità di pagare l'imposta procurandosi un patrimonio produttivo.

Rileva che il principio della generalità, cui si ispira l'imposta, costituisce una garanzia che l'imposta stessa non si traduca in una diminuzione del valore capitale dei cespiti.

Ritiene esatto il rilievo del relatore, che il reddito nazionale dal 1934 sia aumentato. In tale epoca era calcolato ad 80 miliardi, mentre oggi la valutazione è di 105 miliardi. Il complesso della tassazione ammontava nel 1934 a 20 miliardi, corrispondente al 25 per cento del reddito; oggi le imposte tendono a raggiungere i 32 miliardi, superando così il 25 per cento del reddito. Il fenomeno, del resto, è generale in tutto il mondo.

Ad ogni modo prevede che l'economia nazionale possa sopportare quest'onere fiscale, sia che il reddito nazionale aumenti perchè cresce la produzione, sia che i prezzi si adattino alle nuove circostanze, aumentando la possibilità di pagamento da parte dei contribuenti.

Circa le previsioni del gettito della nuova imposta, ritiene che in un primo tempo non sarà possibile ottenere più di 1 miliardo e 200 milioni e che in seguito si raggiungerà indubbiamente un miliardo e mezzo.

Al camerata Giunta, che ha portato nella discussione la voce legittima del contribuente agricoltore, annunzia che saranno prossimamente emanati due provvedimenti atti a dissipare le sue preoccupazioni. Col primo, approvato già dalla Camera ed in discussione al Senato, si disciplina la tassazione da parte di associazioni e sindacati e dello stesso Partito Nazionale Fascista, tassazione che sfuggiva completamente al controllo dello Stato e degli organi del Governo. La tassazione del Partito Nazionale Fascista sarà affidata al Ministero delle finanze.

Con il secondo provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente presso il Ministero dell'Interno, si limita la tassazione massima al 50 per cento del reddito della proprietà fondiaria. Ciò dimostra che lo Stato non intende arrivare all'esproprio totale del reddito.

Crede che con questi chiarimenti il camerata Giunta possa dichiararsi soddisfatto.

MAZZINI concorda col Ministro sulla necessità che lo Stato abbia, in questo momento, maggiori entrate per esigenze d'ordine superiore. Si augura che la legge sottoposta all'esame della Commissione risulti chiara nel suo testo definitivo, per modo che i con-

tribuenti possano in essa trovare la loro difesa contro eventuali errate applicazioni da parte degli organi esecutivi, ai quali, in ultima analisi, è affidata la determinazione dell'imposta.

Farà pertanto osservazioni sui vari articoli, per modo che ne risulti a verbale l'interpretazione autentica.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

L'articolo unico, in seguito agli emendamenti concordati col Governo, resta così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione d'una imposta ordinaria sul patrimonio, con le seguenti modificazioni ».

Il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto che l'articolo 2 sia trasportato al Capo II: « Oggetto dell'Imposta », prima dell'articolo 6.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non può accettare l'emendamento perchè i due primi articoli sono legati l'uno all'altro. Direbbe piuttosto al Capo primo: « Definizione dell'imposta » e dopo l'articolo 2 formulerebbe il Capo secondo: « Soggetto dell'imposta », comprendente gli articoli 3, 4 e 5. Il Capo secondo diverrebbe pertanto terzo e così successivamente gli altri Capi sarebbero modificati.

*(Rimane così stabilito).*

MAZZINI, chiede se con la dizione dell'articolo 2: « L'imposta è dovuta sul patrimonio costituito da beni esistenti nel Regno » si escludano i possedimenti delle Colonie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È evidente.

*(Si approvano gli articoli 1 e 2).*

BRIZI, *Relatore*, osserva che l'articolo 3 ha adottata così ampia dizione, che, in sede di istruzioni, sarà da chiarire che, per gli aggruppamenti che non abbiano capacità giuridica di possedere, i beni soggetti all'imposta saranno da attribuire ai singoli soci, per la quota rispettiva, agli effetti dell'imposta.

*(Si approvano gli articoli 3 e 4).*

PRESIDENTE all'articolo 5 il relatore Brizi ha proposto di aggiungere il seguente comma secondo:

« Tuttavia, agli effetti della determinazione del limite minimo imponibile di cui agli articoli 27 e 28, è considerata la scissione delle quote dei componenti di ciascuna ditta, allorchè questa risulti composta di genitori e figli, e di fratelli e sorelle, conviventi ».

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BRIZI, *Relatore*, ha formulato l'emendamento poichè gli sembra mal sostenibile il principio della tassazione della ditta collettiva, quale unico ente. Ai fini del minimo imponibile, si avranno, poi, disparità di trattamento: il contadino proprietario A, solo intestatario nel catasto terreni con lire 9000 di patrimonio terriero valutato, sarà esente; quattro fratelli, B. C. D. E., in ditta collettiva, saranno imponibili pur avendo solo lire 3000 ciascuno.

Ritiene che l'emendamento, oltre che costituire un atto di giustizia verso gli umili possessori, è anche il modo di mantenere la piccola comunione familiare, che rappresenta una più economica dimensione dell'azienda in comune, e ciò anche in coerenza con la politica della famiglia. Si avrebbe, in sostanza, una limitazione nei casi di più stretti parenti, effettivamente conviventi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che l'emendamento proposto, che dal punto di vista teorico può apparire equo e rispondente alla politica demografica del Regime, in pratica è, a suo avviso, inapplicabile. Anzitutto non è detto che in una ditta collettiva siano comprese soltanto persone che fanno parte di un gruppo familiare; in secondo luogo è da notare che esistono circa 600 mila partite che attendono di essere volturate. Infine, qualora si accettasse l'emendamento, si renderebbe impossibile il coordinamento coll'imposta immobiliare che è essenziale per lo stesso contribuente.

Precisa che il limite minimo imponibile di 10 mila lire è stato soltanto determinato dalla convenienza economica e fiscale di percepire un'imposta. Sta di fatto che sotto le 10 mila lire si percepiscono soltanto 50 lire. Nel caso considerato dal relatore di un nucleo familiare di quattro unità, l'onere per ogni unità sarebbe di 12.50 all'anno.

Prega il relatore di non insistere nell'emendamento.

BRIZI, *Relatore*, non insiste.

(*Si approva l'articolo 5*).

PRESIDENTE. All'articolo 6, il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto i seguenti emendamenti:

*Al n. 3, alle parole:* ad esclusione di quelli posseduti da società regolarmente costituite che formino oggetto della normale attività di queste ultime, *sono sostituite le parole:* ad esclusione di quelli posseduti da società regolarmente costituite per le quali tali titoli formino oggetto della loro normale attività.

*Al n. 4, primo periodo, dopo la parola:* agricole, *sono aggiunte le parole:* esistenti nel Regno.

*Nel secondo periodo sono soppresse le parole:* in ogni caso.

PASCOLATO rileva che l'emendamento al n. 3 costituisce una precisazione che non modifica il concetto della disposizione. Così pure la aggiunta delle parole: « esistenti nel Regno » alla formula « Le aziende industriali, commerciali ed agricole » di cui al n. 4 costituisce un chiarimento.

Infine ritiene pleonastica l'espressione: « In ogni caso » di cui allo stesso n. 4.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che l'emendamento al n. 3 è una precisazione formale e quindi lo accetta.

Circa l'aggiunta delle parole « esistenti nel Regno » al n. 4 ritiene che essa sia pleonastica, perchè l'articolo 6 deve collegarsi con l'articolo 2, che riguarda i beni esistenti nel Regno.

Non può accettare la soppressione delle parole: « in ogni caso ».

(*Si approva l'articolo 6 con l'emendamento al n. 3*).

PRESIDENTE. All'articolo 7, n. 1, il Consigliere nazionale Spinelli Domenico ha proposto che dopo le parole: « dei Comuni », siano aggiunte le parole: « e delle Opere pie ».

SPINELLI DOMENICO osserva che l'emendamento tende a esonerare dall'imposta sul patrimonio anche i beni delle Opere pie. È anzitutto da notare che ogni volta che lo Stato stabilisce un aggravio nel proprio bilancio, come, ad esempio, quando si tratta di aumentare gli stipendi al personale, associa a se stesso le Opere pie; mentre in materia di esonero dalla tassazione esclude il patrimonio delle Opere pie. Si aggiunga che la rendita del patrimonio delle Opere pie è molto bassa ed inferiore al 5 per cento che la legge in esame presuppone come normale di ogni patrimonio.

Quale commissario di una molto importante Opera pia di Roma può affermare, in base ad elementi incontestabili, che i bilanci delle Opere pie riceverebbero un grave colpo dall'aggravio dell'imposta sul patrimonio.

MORSELLI si associa alle considerazioni del Consigliere nazionale Spinelli rilevando che le opere di pubblica beneficenza e assistenza si trovano in una situazione finanziaria molto difficile. L'esenzione dalle imposte sul patrimonio di questi enti — come si rileva da una pubblicazione dell'Associazione tra le

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

società per azioni — è concessa negli Stati Uniti e in Germania si arriva fino al punto di esonerare le Casse di risparmio ordinarie e le cooperative.

Raccomanda al Ministro di prendere in benevola considerazione questa materia.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, avverte che il patrimonio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni è soggetto all'imposta. Solo i beni costituenti il Demanio pubblico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni è esente dalla tassazione. Ciò risponde, del resto, al carattere di generalità, che supera la stessa imposta sui fabbricati e fondiaria, sul quale si basa la nuova imposta. Sarebbe assurdo che mentre si cerca di acquisire all'imposta sul patrimonio settori esenti dalle imposte fondiaria, si esonerino settori colpiti da quest'ultime imposte.

Si rende conto delle grandi difficoltà in cui si trovano le Opere pie, ma assicura che saranno date istruzioni tassative, in sede di applicazione dell'imposta, perchè il criterio di valutazione dei patrimoni delle Opere pie sia prevalentemente quello del reddito e non del valore venale. Essendo indicata la base di capitalizzazione, indubbiamente la tassazione sarà fatta con criteri moderati. È tutto quanto può fare per venire incontro ai giusti rilievi dei Consiglieri nazionali Spinelli e Morselli.

SPINELLI DOMENICO. È già abbastanza.

PRESIDENTE avverte che è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni un promemoria nel quale, in relazione alle richieste avanzate dalla Nunziatura Apostolica d'Italia, attraverso il Ministero degli affari esteri, sono ampiamente svolti i motivi che farebbero ritenere opportuno anzitutto l'esonero dei titolari di benefici ecclesiastici, dotati di assegni supplementari di congrua a carico dello Stato, dalla imposta ordinaria sul patrimonio, e, in ogni caso, l'esclusione dalla valutazione tra i cespiti patrimoniali soggetti all'imposta, delle canoniche e degli episcopi e relative dipendenze, in quanto inerenti agli edifici di culto veri e propri, e considerati non redditizi a norma degli articoli 7 e 45 del testo unico sulle congrue.

È pervenuto anche un promemoria del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, nel quale si espongono le ragioni per cui, quale ente riconosciuto esplicitamente con la sua dotazione patrimoniale dallo Statuto del Regno, assimilabile quindi alle Amministrazioni dello Stato, non do-

vrebbe essere colpito dall'imposta ordinaria sul patrimonio, anche in riferimento alle benefiche finalità dell'ordine stesso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, è d'avviso che le questioni prospettate debbano essere esaminate in sede di norme di applicazione per equi temperamenti nella valutazione. Il criterio di massima è, in ogni caso, che l'esenzione dall'imposta sul patrimonio non può estendersi oltre i casi già previsti dal decreto-legge. Per gli stessi beni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, l'esenzione è stata concessa solo per quei beni che, essendo di demanio pubblico, sono esenti dalle imposte fabbricati e fondiaria in via permanente, per la ragione che non sono suscettibili di reddito.

PRESIDENTE. Al n. 6 il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto che siano soppresse le parole: « in quanto siano dichiarati esenti » e sostituite con le altre: « dichiarato esente ».

PASCOLATO vorrebbe precisare, con una dizione più chiara, che tutti i titoli dichiarati esenti da ogni imposta presente e futura non sono soggetti all'imposta sul patrimonio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Si potrebbe dire: « in quanto siano stati dichiarati esenti ».

Ad ogni modo non ha difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto.

(L'emendamento è approvato).

PRESIDENTE. Il Consigliere nazionale Pascolato ha anche proposto che il n. 7 sia sostituito dal seguente: « 7°) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio sotto qualsiasi forma ed in conto corrente presso le Casse di risparmio postali e presso le Aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 ».

PASCOLATO ha inteso di chiarire la dizione relativa alle Casse di risparmio postali e alle Aziende di credito autorizzate alla raccolta del risparmio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, nota che aggiungendo, alle parole: « i depositi a risparmio », le altre « sotto qualsiasi forma » si viene a invadere il campo del n. 8 dello stesso articolo 7.

Quanto all'aggiunta della formula: « di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 » osserva che è nella prassi della legislazione finanziaria di non riferirsi ad una legge precedente che potrebbe essere modificata.

PASCOLATO rileva che la legge del 1938, alla quale ha fatto riferimento, precisa

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la funzione di raccolta del risparmio delle aziende di credito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non crede utile accettare l'emendamento.

PASCOLATO non insiste.

CERUTTI GIUSEPPE in riferimento al n. 8 rileva che le aziende presso le quali si fanno depositi in conto corrente, non soggetti a tassazione compiono anche operazioni di riporto e di anticipazioni, che sono evidentemente operazioni d'investimento di risparmio e sono lontane dall'andamento delle aziende stesse. Riterrebbe quindi che tali operazioni dovrebbero essere comprese nell'articolo 7.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che le operazioni di riporto e di anticipazione non sono comprese nell'articolo 7 e quindi sono colpite dall'imposta.

MAZZINI avrebbe preferito che il n. 8 fosse formulato nel seguente modo: « i depositi in conto corrente presso aziende industriali, commerciali ed agricole, i quali abbiano carattere di risparmio e non rappresentino comunque investimenti di capitali ».

Ritiene, ad ogni modo, che siano esclusi dalla tassazione i conti correnti che hanno i contadini presso le aziende agricole, e che vanno sotto il nome di conti colonici. In questo modo si verrebbe ad ammettere il debito da parte del proprietario; perchè sarebbe strano che da una parte si escludessero dall'imposta questi conti e dall'altra si facesse carico al proprietario.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, nota che l'osservazione rientra nel merito dell'articolo 20.

SPINELLI DOMENICO rileva che in genere i contadini sono sempre in debito.

CAPRI CRUCIANI vorrebbe che si chiarisse la nozione di conti correnti agricoli.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Agli effetti dell'esonero dalla tassazione dovrebbe trattarsi di conti correnti veri e propri, bene individuabili.

PRESIDENTE. Il Consigliere nazionale Da Empoli ha proposto che il n. 9 sia modificato come segue:

« 9°) Il denaro contante; gli oggetti di arredamento, di abbigliamento e di ornamento personale, quando non formino oggetto di industria o commercio ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

(L'emendamento è approvato).

MEZZETTI NAZARENO osserva che l'esenzione dei gioielli e delle collezioni artistiche non gli sembra giustificata, quando si pensi che, secondo le dichiarazioni del Ministro, un castello, un parco, un giardino, anche se non produttivi di reddito, sono colpiti dall'imposta.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che ha lungamente meditato se colpire o no i gioielli e le collezioni artistiche, ma è stato indotto ad esentarli dalla considerazione che si sarebbero dovute perquisire le case, entrando nell'intimo delle famiglie.

GIUNTA nota che l'osservazione del camerata Mezzetti ha la sua importanza, soprattutto in riferimento ad un fenomeno sociale in atto: I grandi industriali, oltre che investire i loro profitti in acquisti di tenute, che fanno elevare artificiosamente il valore dei terreni, comprano oro, gioielli, pellicce, sfuggendo così anche al pagamento dell'imposta, mentre i proprietari di terreni sono costretti a vendere le loro proprietà, perchè non possono far fronte a tutti gli oneri fiscali.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, pur rilevando la fondatezza del rilievo del Consigliere nazionale Giunta, osserva che è praticamente impossibile colpire con una tassazione i gioielli.

PRESIDENTE. Il Consigliere nazionale Pascolato ha proposto che al n. 10 sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono altresì esenti i fondi comunque investiti, destinati alla previdenza ed assistenza dei lavoratori, in applicazione delle dichiarazioni XXVI e XXIX della Carta del Lavoro ».

PASCOLATO nota che la legge non disciplina i fondi destinati alla previdenza ed assistenza dei lavoratori.

MOLFINO osserva che l'emendamento Pascolato si ricollega all'aggiunta che ha proposto alla fine dell'articolo 20. Occorre evitare che soltanto le società anonime siano favorite, perchè impostano in bilancio le indennità dovute al personale impiegatizio in caso di licenziamento.

Vi sarebbe una sperequazione a danno delle piccole aziende le quali, se pure non stanziavano in bilancio le indennità di licenziamento, devono far fronte alle indennità qualora gli impiegati siano licenziati.

LANDI rileva che si tratta di due casi essenzialmente diversi. L'emendamento Pascolato si preoccupa degli istituti di previdenza che hanno un'organizzazione aziendale sul piano assicurativo. È un concetto giusto, perchè si tratta di fondi che hanno lo stesso

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scopo, sia che si tratti di forme assicurative, sia che si tratti di organismi assistenziali.

Dissente dalla tesi sostenuta dal camerata Molfino, in quanto l'indennità di licenziamento è già esentata, perchè è sottoposta a ricchezza mobile. Esentarla sul piano del bilancio vorrebbe dire ammettere che nel bilancio aziendale vi sia una voce teorica che si riferisce all'indennità di licenziamento. Occorre in questo caso che ci sia un conto speciale costituito da accantonamenti, come del resto prevedono le norme vigenti per la ricchezza mobile. Siccome nelle piccole e medie aziende questi accantonamenti non esistono, non crede sia possibile accogliere l'emendamento Molfino, a meno che non siano costituiti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che i chiarimenti forniti dal Consigliere nazionale Pascolato in merito all'emendamento proposto per il n. 10 dell'articolo 7 fanno sorgere il dubbio che l'emendamento medesimo porti ad esonerare dall'imposta patrimoniale tutti gli enti ed istituti di previdenza ed assistenza, costituiti in applicazione delle dichiarazioni XXVI e XXIX della Carta del Lavoro.

Si tratterebbe, adunque, di una esenzione di carattere soggettivo in contrasto con il principio fondamentale informatore della legge, la quale ha escluso in modo rigoroso tutte le esenzioni del genere, assoggettando all'imposta anche gli istituti pubblici di beneficenza.

E poichè la sintetica formulazione del n. 10 dell'articolo 7 vuole comprendere, oggettivamente, tra la materia non imponibile, ogni forma di risparmio e di previdenza la cui elencazione specifica non è possibile — e tale concetto, sarà ampiamente sviluppato nelle norme di attuazione della legge — non si può apportare a detto n. 10 alcuna modificazione.

MAZZINI chiede se sia implicito nel n. 10 che tutte le assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Non sono soggette a tassazioni le assicurazioni in quanto siano effettive e reali, sia pure derivanti da contratti collettivi di lavoro.

MAZZINI in luogo dell'espressione: « contributi obbligatori e facoltativi » direbbe: « contributi volontari e facoltativi ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*, mantiene la dizione: « contributi obbligatori e facoltativi ».

PRESIDENTE. Il relatore Consigliere nazionale Brizi ha proposto di aggiungere, al primo comma, il n. 12 seguente: « 12°) Il valore dei diritti di nuda proprietà, nel caso di usufrutto di beni immobili e nel caso di diritti di uso e di abitazione ».

BRIZI, *Relatore*, rileva che l'emendamento è connesso ad altro da lui proposto all'articolo 14, il quale rende imponibile anche il valore del diritto di nuda proprietà. Ciò è illogico, a suo giudizio, in una legge che vuole colpire soltanto beni produttivi in atto. Un modo semplice, ma impreciso, sarebbe di far pagare l'intera imposta all'usufruttuario, cui spetta invero il reddito: impreciso appunto, perchè si tratta di due diritti patrimoniali diversi e ciascuno valutabile a sè: il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà. Conseguente al sistema della legge, è di esentare quel diritto patrimoniale cui non corrisponde, in atto, alcun frutto per il possessore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, nota che l'aggiunta all'articolo 7 è assorbita dall'emendamento all'articolo 14, che non può accettare. È d'avviso che l'usufruttuario paghi l'imposta patrimoniale complessiva, senza che abbia il diritto di rivalersi verso il proprietario per la quota d'imposta afferente al valore della nuda proprietà. Modificherà in tal senso l'articolo 14.

BRIZI, *Relatore*, ritiene che l'usufruttuario viene così a pagare per un diritto patrimoniale non suo.

MAZZINI rileva che dal complesso della legge risulta che non è dovuta l'imposta sopra le azioni e le obbligazioni delle società anonime, in quanto queste ultime sono colpite direttamente sul loro patrimonio. Non vi può, dunque, essere una doppia imposizione; però questo concetto non è mai affermato esplicitamente nella legge per quanto riguarda i privati possessori di azioni e di obbligazioni. Si potrebbe formulare una aggiunta al primo comma dell'articolo 7.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, avverte che nella relazione si dice chiaramente, a proposito dell'articolo 24, che sono ammesse le detrazioni per il valore delle azioni e delle obbligazioni possedute dalle società. È evidente quindi che il concetto di evitare una doppia tassazione è implicito nella legge.

BRUCHI giudica opportuna l'osservazione del camerata Mazzini. All'articolo 26 si dice che « le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie debbono l'imposta sullo ammontare delle obbligazioni da loro emesse, con diritto di rivalsa verso i creditori ». Sem-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

brerebbe che i portatori di obbligazioni dovessero pagare l'imposta. Una dichiarazione precisa da parte del Ministro, nel senso che la stessa esenzione che esiste per le società in ordine ai titoli posseduti vale anche per i privati possessori di azioni e di obbligazioni, sarebbe opportuna.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene superflua una disposizione nella quale si dica che il privato contribuente è esente dal pagare l'imposta sulle azioni e sulle obbligazioni, dal momento che si dice nella legge che le società debbono l'imposta sull'ammontare delle obbligazioni da loro emesse, con diritto di rivalsa verso i creditori.

MAZZINI prospetta il quesito se i privati possessori di azioni siano autorizzati a non denunciarle.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Sono autorizzati a non denunciarle in quanto sono le società che denunciano le azioni.

*(Si approva l'articolo 7 con gli emendamenti accettati).*

PRESIDENTE. All'articolo 8 il Consigliere nazionale Da Empoli ha proposto di aggiungere il seguente secondo comma:

«Tuttavia beneficiano dell'esenzione dall'imposta le famiglie numerose a norma dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1312».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che l'esenzione di cui nello emendamento, risulterà da un provvedimento in corso.

DA EMPOLI prende atto e non insiste nell'emendamento.

*(Si approva l'articolo 8).*

PRESIDENTE rinvia al pomeriggio il seguito della discussione.

**La riunione termina alle 12.30.**

